

TRIBUNALE DI SALERNO

**IL PRESIDENTE DI SEZIONE E GIUDICE DELEGATO, GIORGIO JACHIA,
PRONUNCIA IL SEGUENTE**

DECRETO DI RIGETTO

ED ALL'UOPO ESPONE LE

RAGIONI DELLA DECISIONE**1 DEL RICORSO****1.1 RICORRENTE**

VA PREMESSO CHE IL RICORSO È STATO FORMULATO DA

RICORRENTE

1.2 ISTANZE

in via preliminare e urgente

- a) disporre la sospensione immediata della procedura esecutiva immobiliare pendente presso codesto Tribunale al n. 47/2018 REI;
- b) accertare e dichiarare la concorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9, legge n. 3/2012, oltre all'assenza di atti posti in essere in frode ai creditori, ai fini dell'accesso del ricorrente alla procedura;

in via principale

- c) fissare con decreto l'udienza ex art. 12-bis, comma 1, legge n. 3/2012, ai fini dell'omologa del piano del consumatore, disponendo a cura dell'organismo di composizione della crisi la comunicazione della proposta e del medesimo decreto ai creditori almeno trenta giorni prima dell'udienza, previa sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 47/2021 REI pendente presso codesto Tribunale, ove non già ordinata in via preliminare

1.3 PROPOSTA

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi liquidatoria	Valore del Debito ipotesi liquidatoria	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato
Mutuo Ipotecario immobiliare (Privilegiato immobiliare)		78.250,71	75 %	73.500,00	100,00 %	78.250,71
Debito chirografario		3.707,40	0,000%	0,00	25,00	926,85
Debito Chirografario		4.218,02	0,000%	0,00	25,00	1.054,51
Tributi (Privilegiato mobiliare)	Agenzia Entrate Riscossione	6.284,96	0,000%	0,00	25,00	1.571,24
TOTALI						81.803,31

1.4 DEL RICORSO

Il ricorso, con procura alle liti resa in data 22.12.21, depositato in data 13 aprile 2022 contiene la richiesta di sospendere la gara (fissata oltre 90 giorni or sono) del 22 aprile 2022 in relazione ad una vicenda di sovraindebitamento in corso di disamina da oltre un anno.

1.5 PROBABILE VALORE DELL'IMMOBILE SUPERIORE ALLA DEBITORIA

Si staglia la mancata allegazione della perizia sull'immobile resa nella procedura esecutiva n. 47/2018 REI così come si staglia la mancata valutazione del valore dell'immobile.

Dalla lettura dell'avviso di vendita emerge che l'immobile dovrebbe avere un valore pari o superiore ad € 98.000,00 quando la debitoria descritta dall'attestatore è di 92.461,09.

2 CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE IN DIRITTO

2.1 PRESUPPOSTI

Vanno subito compiute delle brevi considerazioni generali in ordine:

- alla necessità per i ricorsi per l'ammissione alla procedura dell'accordo di composizione della crisi di provare ai sensi dell'art. 7 d-ter di non aver commesso atti diretti a frodare i creditori;
- alla necessità per i ricorsi per l'ammissione alla procedura del piano del consumatore di provare ai sensi dell'art. 7 d-quater di non avere

determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

Da qui emerge la necessità di descrivere le nozioni di atti in frode, di determinazione del sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ma prima ancora di soffermare l'attenzione sul piano e sul ricorso.

Inoltre, va rammentato: a) che **minimo vitale** è l'importo che il consumatore necessita per vivere (in uno ai familiari conviventi); b) che reddito disponibile è la porzione di reddito che aveva il debitore al momento della contrazione del debito calcolata sottraendo dal reddito (a seconda i casi solo suo o familiare) la somma tra il minimo vitale e le rate pregresse.

In altre parole, in relazione ad ogni nuova obbligazione occorre sempre sapere se è stata contratta superando il teito massimo dell'indebitamento.

2.2 INAMMISSIBILITÀ DI UFFICIO

Nelle procedure di sovraindebitamento disciplinate dalla legge 27 gennaio 2012 n. 3 la pronuncia di inammissibilità per mancanza dei requisiti stabiliti dall'art. 7 della stessa legge, non richiede, in mancanza di espresso riferimento da parte del legislatore, la preventiva instaurazione del contraddittorio con il debitore (cfr., Trib. Firenze 07/05/2015, in www.osservatorio-oci.org, Ms 00027).

2.3 SOVRAINDEBITAMENTO

Il sovraindebitamento è una situazione di perdurante squilibrio (dunque non momentaneo) **tra le obbligazioni assunte e il patrimonio (2740 c.c.)** prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni (insolvenza temporanea) ovvero una definitiva incapacità di adempierle regolarmente (insolvenza irreversibile).

Quindi è necessaria la valutazione dell'intero patrimonio del debitore, anche dei beni che si intende escludere dalla liquidazione; quindi, è errata la comparazione soltanto tra reddito ed obbligazioni escludendo dalla comparazione l'abitazione perché la l. 3/12 non esclude il patrimonio dalla nozione di sovraindebitamento.

Non si può affermare è sovraindebitato chi ha un reddito inferiore alla somma tra minimo vitale e rate da pagare perché occorre tenere presente anche il patrimonio prontamente liquidabile.

2.4 PIANO "LETTO E SOTTOSCRITTO"

Il Piano è un atto «letto e sottoscritto» dal debitore da depositare in allegato al ricorso solo per le due procedure di composizione della crisi, accordo di composizione della crisi e procedura del consumatore (salvo il caso in cui il ricorrente nel chiedere l'ammissione alla procedura della liquidazione del patrimonio voglia addurre nuova finanza e/o costituire garanzie sottoscritte dal garante).

Nelle procedure di composizione della crisi va quindi depositato un piano di ristrutturazione dei debiti e per la soddisfazione dei crediti con qualsiasi forma.

Va solo precisato che se ci sono condebitori la procedura non raggiunge il suo scopo perché l'effetto esdebitativo non si estende a loro che restano obbligati per l'intero.

2.5 CONSENSO INFORMATO NELL'ACCORDO E VAGLIO DEL GIUDICE NEL PIANO DEL CONSUMATORE

Ai sensi dei commi 10, 5 e 6 dell'art. 15 l. 3/12 il gestore della crisi deve acquisire (comma 10) i dati presso le banche dati (ed in particolare quelli inerenti le vicende dei crediti ottenuti dal debitore) per *assumere ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano* (comma 5), per *verificare la veridicità (e completezza n.d.r) dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati* (comma 6) e per attestare la fattibilità del piano (comma 6) solo per le procedure di composizione della crisi.

In sintesi, in assenza di una completa piattaforma documentale, il Giudice nel piano del consumatore non può ammettere e non può sottoporre il piano ai creditori nell'accordo.

In altre parole, il gestore della crisi si deve rappresentare oltre che di documentare l'assenza delle cause "formali" di non ammissibilità anche e soprattutto di avere ai sensi dell'art. 7 lettera d) di aver fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Il Gestore deve mettere il Giudice nelle condizioni di poter valutare l'intera storia economica e finanziaria del debitore, di valutare se al momento della contrazione di ogni nuovo debito vi era la capacità di rimborsare tutte le obbligazioni via via assunte o se vi è stata frode.

2.6 ATTI DIRETTI A FRODARE I CREDITORI

Gli atti diretti a frodare i creditori possono essere molteplici.

2.6.1 atti con valenza ingannevole

Il gestore deve accertare che il debitore non abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori; Es.: occultamento di beni; costituzione di poste attive fittizie ; dissimulazione di parte dell'attivo; occultamento di crediti; Esposizione di passività insussistenti.

2.6.2 atti di disposizione

Il gestore deve accertare che il debitore non abbia posto in essere atti **di disposizione del patrimonio per sottrarre il proprio patrimonio** alla funzione di garanzia dei creditori, stabilita dall'art 2740 del codice civile che dispone che il debitore risponda dei suoi debiti con il proprio patrimonio presente e futuro. Sono in frode: costituzione trust; donazioni di immobili; costituzione di fondi patrimoniali e vincoli sui beni di proprietà.

2.6.3 atti di diminuzione del patrimonio

Sono in frode gli atti con i quali il debitore danneggia volontariamente i creditori. Es.: distruzione di beni; Es. dissipazione di beni;

2.6.4 atti di aggravamento del dissesto

Determina inammissibilità il contrarre volutamente ulteriori debiti quando non si hanno più le risorse per adempiere quelli già contratti, quando si era già in stato di conclamato sovraindebitamento.

2.7 SOVRAINDEBITAMENTO DETERMINATO CON MALA FEDE

Va constatato da parte del gestore che il sovraindebitamento è stato determinato in malafede se ad esempio si constata:

- l'impiegare da parte del debitore la liquidità ottenuta da un finanziatore per estinguere debiti pregressi nei confronti di altri (PREFERENZIALITÀ);
- l'impiegare da parte del debitore la liquidità ottenuta da un finanziatore in operazione di pura sorte (DISSIPAZIONE);
- l'impiegare da parte del debitore la liquidità ottenuta da un finanziatore in operazione di pura sorte (DISTRUZIONE);
- il richiedere da parte del debitore nuova liquidità quando era consapevole al momento della contrazione del nuovo finanziamento di avere già raggiunto il tetto massimo dell'indebitamento, quando era consapevole che la contrazione dell'ulteriore debito non fosse più sostenibile o fosse assai difficilmente sostenibile (ad esempio accertando pregressi inadempimenti o accertando che si è estinto un

finanziamento per contrarne uno di importo maggiore per acquisire la liquidità per pagare le rate di quelli in essere e di quello aggiunto); In altre parole, il gestore deve sempre accertare la sussistenza del minimo vitale al momento della contrazione di ogni singolo finanziamento che si realizza conteggiando quali erano le necessità del debitore al momento della contrazione del debito e verificando che vi era la disponibilità di importo verificando la sua corrispondenza con la somma algebrica derivante dalla sottrazione dal reddito mensile al momento della sottoscrizione del debito della somma delle rate, pregresse ed aggiunte. Poi il gestore deve verificare se vi erano elementi, es.: inadempimenti e/o aumenti della debitoria complessiva allo scopo (finanziario) di acquisire liquidità per evitare inadempimenti. Se il nuovo finanziamento è contratto per esigenze della vita del ricorrente non è sintomatico della sua malafede, se è determinato da ragioni finanziarie è evidente che si tratta di un aggravamento consapevole del dissesto.

2.8 COLPA LIEVE E COLPA GRAVE

Quindi il quesito centrale nella procedura del piano del consumatore è ancora quello se l'assumere obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere concreta colpa lieve o colpa grave.

Sul punto autorevole giurisprudenza di merito precisa che per effetto della novella (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) sono elisi nella fase dell'ammissione i riferimenti alla "meritevolezza" .(Tribunale Avellino, 04 Marzo 2021)

*Pertanto, il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno **una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media.***(Tribunale Avellino, 04 Marzo 2021)

Si tratta, quindi, alla luce delle modifiche apportate alla L. 3/2012 dal D.L. 137/2020, come convertito nella L. 176/2020, di riscontrare in concreto se sussista il presupposto della "colpa grave", quale evenienza che, a norma dell'art. 7, comma 2, lett. D-ter, impedisce che il piano del consumatore presentato da soggetto sovraindebitato possa essere considerato ammissibile.

In buona sostanza il giudice deve compiere ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. D-ter, *decidere della imputabilità soggettiva della situazione di crisi che si è venuta a creare.*

Pertanto, anche ora, *il consumatore si deve ritenere sia tenuto, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, ad effettuare una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo, in particolare, il fatto che trattasi di soggetto spesso privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento (come, a titolo esemplificativo, potrebbe accadere qualora si discutesse dell'apposizione di clausole particolarmente onerose per la parte debole del rapporto).*

Sulla scorta di altro precedente di merito (Tribunale di Rimini, n 2/2021 27 maggio 2021 <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25991.pdf>) si può osservare che *“Quanto alla nozione di “colpa”, deve ritenersi che la stessa consista nella difformità tra la condotta tenuta dal consumatore e le regole (c.d. cautelari) di diligenza, perizia e prudenza che presidiano l'ambito di azione dell'individuo a tutela degli interessi altrui che di volta in volta acquistano rilievo in un determinato contesto. Tali regole di condotta possono essere specificamente previste dalla disciplina positiva (configurandosi, in caso di violazione, una colpa c.d. specifica) ovvero di volta in volta “costruite” dal Giudice mediante un procedimento induttivo di ricerca ed analisi delle regole di esperienza che governano un determinato ambito dell'agire umano (configurandosi in tali casi una colpa c.d. generica). La gravità della colpa va apprezzata come elevato grado di “divaricazione” tra la condotta prescritta da tali regole cautelari e la condotta concretamente tenuta dall'individuo. Sempre in prospettiva generale deve rilevarsi come, a differenza di quanto accade nel diritto penale, non può ravvisarsi nella struttura della colpa civilistica una “doppia misura”, che tenga conto, non solo della violazione della regola cautelare ma anche del grado di rimproverabilità soggettiva della violazione (valorizzando circostanze di fatto che disvelino la concreta inettitudine dell'agente al rispetto della regola di condotta). Non venendo, infatti, in rilievo la necessità di assicurare il rispetto del principio di personalità della responsabilità (imposto in materia penale dall'art. 27 Cost.), deve condividersi l'orientamento di autorevole dottrina secondo cui l'accertamento della colpa, concepita in senso normativo, **debba limitarsi al profilo oggettivo della violazione della regola cautelare, senza alcun accertamento di eventuali condizioni psichiche che abbiano reso in concreto particolarmente arduo per l'agente conformare la propria condotta alla regola cautelare.** Con particolare riferimento alla materia*

disciplinata dalla L. n. 3 del 2012, la regola di prudenza sulla base della quale parametrare il giudizio sulla colpa va individuata nel divieto di assumere obbligazioni senza una ragionevole prospettiva di poterle adempiere. Tale criterio, nella disciplina previgente (anteriore al D.L. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni in L. n. 176 del 2020), era previsto dall'art. 12-bis, comma 3 ed assurgeva a criterio-guida del giudizio di meritevolezza in assenza di specifiche previsioni sul punto tra le cause di inammissibilità di cui all'art. 7. **La nuova disciplina ha inserito all'art. 7, comma 2, la lettera d-ter (già citata), introducendo, tra le altre, la nozione di "colpa grave" ed eliminando il riferimento alla meritevolezza ed alla "ragionevole prospettiva" di adempiere le obbligazioni contratte presente all'art. 12-bis, comma 3. Tale eliminazione, tuttavia, non elide la rilevanza in concreto attribuibile al criterio della "ragionevole prospettiva di adempimento", il quale oggi deve ritenersi confluito nella nozione di colpa, essendo destinato a dare contenuto alla regola cautelare sulla base della quale il Giudice svolge il giudizio di imputabilità soggettiva. Si tratta, in particolare, di una regola di condotta non tipizzata (in quanto non più prevista dal dato normativo) riconducibile alla prudenza e parametrata sul contegno dell'individuo che, nel compimento di atti giuridici negoziali da cui derivano obbligazioni, non assume obblighi sproporzionati rispetto alle proprie capacità economiche. Non rileva ai fini della conformazione del contenuto della regola cautelare la circostanza che il soggetto agente sia consumatore (ed in quanto tale privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento). È infatti desumibile dalla comune esperienza la regola per cui anche un consumatore è tenuto, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, ad effettuare una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito da assumere e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo elementi negoziali su cui potrebbe influire il deficit informativo in capo al consumatore (come, a titolo esemplificativo, potrebbe accadere qualora si discuta dell'apposizione di clausole particolarmente onerose per la parte debole del rapporto). Così ricostruita la struttura della colpa nella materia in esame, emerge come il favor debitoris che si pone alla base della novella legislativa si traduca essenzialmente nella limitazione delle ipotesi di inammissibilità ai soli casi in cui la "divaricazione" tra la condotta tenuta e quella imposta dalla regola di prudenza sia particolarmente qualificata e possa legittimare la qualificazione come "grave" della colpa in capo al sovraindebitato.**

2.9 COLPA GRAVE

In sintesi, la gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte.

Pertanto, si deve ritenere contratta senza la ragionevole prospettiva di poterla adempiere:

- 1) l'obbligazione di garanzia contratta da chi non aveva reddito.
- 2) l'obbligazione di chi abbia previsto di adempiere mediante regolari donazioni di parenti ed amici, poi venute meno;
- 3) l'obbligazione contratta per motivi finanziari, per pagare i debiti pregressi, per procrastinare l'emergere dell'insolvenza.
- 4) l'obbligazione contratta dopo che vi erano già stati inadempimenti.

2.1 COLPA GRAVE E MALAFEDE

Va, infatti, rammentato che può essere ammesso alla procedura del piano del consumatore il consumatore che provi di avere al più contratto tutte le obbligazioni con colpa lieve e non con colpa grave

In altri termini non può accedere al piano del consumatore chi abbia determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito consapevolmente non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, chi sapeva di non poter rimborsare.

3 MANCATA VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO

3.1 IMMOBILE NON VALUTATO

Come già detto si staglia la mancata allegazione della perizia sull'immobile resa nella procedura esecutiva n. 47/2018 REI e più in generale si staglia la mancata valutazione dell'immobile da parte dell'attestatore

3.2 ATTESTAZIONE CARENTE

Si deve quindi prendere atto che l'attestatore non ha valutato il patrimonio del sovraindebitato, come di seguito ulteriormente evidenziato.

4 MANCATA PROVA DEL SOVRAINDEBITAMENTO

4.1 SOLUZIONE DI CONTINUITÀ ATTESTATIVA SUL PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Si staglia l'assoluta mancanza dell'attestazione in ordine al presupposto oggettivo.

L'attestatore afferma:

Dal confronto da una parte della somma del reddito e del patrimonio disponibile e dall'altro delle obbligazioni gravanti sul patrimonio si evince la sussistenza dello stato di sovraindebitamento in quanto il patrimonio immobiliare costituito in prevalenza dall'abitazione principale, non è nella disponibilità del debitore in quanto gravato da procedura esecutiva immobiliare e le obbligazioni assunte su di esso sono di gran lunga maggiori rispetto al reddito da lavoro

4.2 SITUAZIONE DEBITORIA

Tabella 1: Dettaglio situazione debitoria

TIPOLOGIA DEL DEBITO	DEBITO RESIDUO
Mutuo ipotecario immobiliare	78.250,71
	3.707,40
	4.218,02
Debiti tributari Agenzia della Riscossione (cartelle)	6.284,96
Totale debiti	92.461,09

4.3 VALORE DEL PATRIMONIO

crediti € 8.504,57
reddito mensile € 1.800,00
immobile € 98.000,00 circa

4.4 ATTESTAZIONE CARENTE

L'attestatore avrebbe dovuto rilevare che il patrimonio immobiliare ha un valore di circa 98.000,00 tale da garantire integralmente il debito ipotecario di € 78.000,00 circa e che il residuo di € 13.000,00 potrà essere soddisfatto in un termine ragionevole con i crediti ed i redditi.

Anzi che in realtà si propone il pagamento integrale del debitore ipotecario a scapito del privilegiato mobiliare quando in caso di aste deserte e quindi di incapienza parziale dell'ipotecario il privilegiato mobiliare troverà comunque una soddisfazione integrale.

4.5 NON SOVRAINDEBITATO

Emerge quindi che il debitore ha un patrimonio ingente, a fronte di un corrispondente debito garantito da ipoteca.

Emerge inoltre che il debitore ha un irrisorio debito privilegiato mobiliare ed un non significativo debito chirografario che potrebbe con ogni probabilità essere soddisfatto.

5 ERRONEA ATTESTAZIONE INCAPENZA PRIVILEGIATI**5.1 ATTESTAZIONE PRIVILEGIATO MOBILIARE**

Va subito rappresentato che l'attestatore afferma che il debitore privilegiato mobiliare nell'alternativa liquidatoria non potrebbe essere pagato integralmente.

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi liquidatoria	Valore del Debito ipotesi liquidatoria	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato
Tributi (Privilegiato mobiliare)	Agenzia Entrate Riscossione	6.284,96	0,000%	0,00	25,00	1.571,24

5.2 ERRONEITÀ

In altre parole l'attestore afferma che Agenzia delle Entrate a fronte di un reddito di € 1800,00 mensili, di crediti per € 8100,00 ed un patrimonio immobiliare per € 98.000,00 quale creditore privilegiato mobiliare resterebbe incapiente parzialmente.

Si staglia l'assoluta indoneità dell'attestazione dell'incapienza del privilegiato mobiliare.

6 ERRONEO ORDINE DEI PAGAMENTI**6.1 PROPOSTA**

Debito	Creditore	Residuo Debito proposto	Pagamento Iniziale	N Rate previste	Prima Rata	Importo Rata Mensile Media
Mutuo Ipotecario immobiliare (Privilegiato immobiliare)		78.250,71	15.635,00	120	30/05/2022	520,00
Mutuo chirografario		926,85	0,00	120	30/05/2022	8,00
Prestito Personale		1.054,51	0,00	120	30/05/2022	9,00
Tributi (Privilegiato mobiliare)	Agenzia Riscossione	1.571,24	0,00	120	30/05/2022	13,00

6.2 PRIVILEGIATO

Va ora osservato che il ricorrente, in palese violazione dell'art. 2741 c.c., chiede di omologare un piano del consumatore in cui si prevede:

- 1) il pagamento contestuale dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati;
- 2) il pagamento parziale dei privilegiati mobiliari in presenza di risorse per il loro integrale pagamento;

7 FRODE AI CREDITORI

7.1 SOVRAINDEBITAMENTO COLPEVOLE E FRAUDOLENTO

Va poi osservato che il ricorrente rappresenta di essere incolpevolmente sovraindebitato e di non avere posto in essere atti in frode ai creditori.

7.2 FALLIMENTO DATORE DI LAVORO

Nel ricorso si legge:

Il 24.03.2014, **la società datoriale del ricorrente fu dichiarata fallita** dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 24/2014, cui seguì il 14.11.2014 la **cessazione del rapporto individuale di lavoro** a tempo indeterminato per mano della curatela fallimentare (cfr. all. **013** alla relazione del gestore).

7.3 ATTESTAZIONE

Nella relazione attestativa si legge :

Nel maggio del 2014 avendo pagato 74 rate delle 80 rate complessive, richiede alla finanziaria un finanziamento di euro 5.000,00 che in aggiunta al debito residuo, di euro 1.204,00 circa, del precedente finanziamento ,avrebbe dovuto rimborsare in 36 rate mensili dell'importo di euro 215,23 ,per un totale di euro 7.772,90.

7.4 FALLIMENTO DEL DATORE DI LAVORO NON COMUNICATO

Dalla richiesta del debitore emerge che egli ha rappresentato di essere ancora dipendente al momento della richiesta del finanziamento occultando però l'intervenuta dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro.

Località	SALERNO	(SA)	Data	30/04/2014	Modulo CDM 2
----------	---------	------	------	------------	--------------

8 DISPOSITIVO**Il Tribunale**

- (1). dichiara che l'apparato documentale è incompleto per mancata valutazione del patrimonio immobiliare;**
- (2). dichiara che non sussiste la prova del presupposto oggettivo dello stato di sovraindebitamento;**
- (3). dichiara che vi è accesso al credito in frode ai creditori per mancata comunicazione del fallimento del proprio datore di lavoro;**
- (4). dichiara che non sussiste la prova dell'incapienza del privilegiato mobiliare nell'alternativa liquidatoria;**
- (5). dichiara che nel piano vi è violazione dell'art. 2741 c.c. per contestuale pagamento dei privilegiati mobiliari e dei chirografari;**
- (6). dichiara che l'attestazione è quindi incompleta**

PQM

- A. rigetta le richieste cautelari di sospensione dei procedimenti esecutivi;
- B. rigetta il ricorso
- C. dispone di comunicare al ricorrente ed al gestore OCC

14/04/2022

Il Presidente di Sezione e G.D.
Giorgio Jachia